



## **Disciplinare attuativo per la regolamentazione della somministrazione degli alimenti agli uccelli selvatici in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso.**

### **Art. 1 – Definizioni.**

Il presente disciplinare si applica a tutte le specie di volatili selvatici o domestici nello stato di naturale libertà, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale di Firenze e di proprietà del Sindaco, che ne esercita il diritto di tutela ai sensi dell'art. 3 del regolamento Comunale per la Tutela degli Animali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 285 del 3/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 2 – Oggetto del disciplinare.**

In applicazione all'art. 15, punto h), del regolamento di Polizia Urbana – Norme per la civile convivenza in città, inerente il divieto di somministrare qualunque tipo di alimenti ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni, vengono definite le aree dove l'esercizio di detta attività viene permesso e ne vengono specificate le modalità, oltre agli orari ed alle specie animali interessate.

### **Art. 3 – Tipologia degli alimenti.**

A tutela della salute degli animali e per mantenere il decoro urbano, potranno essere somministrate esclusivamente granaglie. In special modo, per le specie più comuni, si consiglia:

- Passeriformi: miglio, avena e frumento.
- Volatili acquatici e colombi: granturco spezzato, frumento,

### **Art. 4 – Aree interessate, dove l'alimentazione è concessa.**

L'attività di somministrazione di cibo ai volatili, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, potrà essere esercitata:

- Per quanto riguarda le vasche, in tutte quelle presenti sul territorio comunale;
- Per le restanti aree, esclusivamente in quelle di seguito elencate:

1. Parco delle Cascine;
2. Bobolino;
3. Giardino di Via del Mezzetta;
4. Giardino dell'Argingrosso;
5. Giardino Orti del Parnaso – Orticoltura;
6. Fortezza da Basso;
7. Piazza D'Azeglio;
8. Piazza della Vittoria;
9. Giardino e parco di Villamagna;
10. Giardini di Bellariva;
11. Piazza Poggi-Rampe;
12. Careggi - Parcheggio;
13. Giardini dei Pioppi - Passerella;

Dette potranno essere dotate di apposite mangiatoie, con l'obbligo di utilizzare le medesime, se presenti, per la somministrazione delle granaglie.

#### **Art. 5 – Orari**

L'attività potrà essere svolta esclusivamente: in autunno ed inverno, dalle ore 8 alle ore 17, in primavera ed estate, dalle ore 7 alle ore 19.

#### **Art. 6 – Modalità di esercizio**

I cittadini sono tenuti a lasciare inalterato lo stato dei luoghi ed a sostare in attesa che gli animali si siano alimentati. Nel caso in cui l'alimentazione sia eccessiva, dovranno essere rimosse le eccedenze.

#### **Art. 10 – Sanzioni**

In caso di inadempienza agli obblighi del presente disciplinare vengono applicate le sanzioni per le infrazioni di cui all'art. 15 del Regolamento di Polizia urbana, il cui ammontare è da € 80,00 ad € 500,00.